

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1.dott. Mariavittoria Papa | Presidente |
| 2.dott. Giovanna Guarino | Consigliere rel. |
| 3.dott. Nicoletta Giammarino | Consigliere |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 16 dicembre 2024 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.1068/2023 r. g. sez. lav., vertente

TRA

MAIETTA VITTORIA, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Sabino Tomei, Dario Guida e Francesco Di Maio, con cui elett.te domicilia in Caserta, via Mattiangelo Forgione n. 10/12, presso lo studio legale “ Avvocati giuslavoristi ass. prof”.

appellante

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE , in persona del Presidente p.t, rapp.to e difeso dagli avv.ti Mauro Elberti, Erminio Capasso, Gianluca Tellone, Ida Verrengia, Itala De Benedictis e Luca Cuzzupoli, con cui elett.te domicilia presso la sede dell'Avvocatura Inps, in Napoli, via De Gasperi n.55.

appellato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



1. Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 9/5/2023, Maietta Vittoria ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capuavetere, in funzione di giudice del lavoro, n.2629 del 10/11/2022 che, sulla sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell'art.24 comma 15 bis del DL 201/2011 conv. in legge n. 214/2011, aveva così provveduto:

a) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto della ricorrente alla liquidazione della pensione di *vecchiaia ai sensi dell'art. 24, comma 15 bis, del DL 201/2011, conv. in L. 214/2011*;

b) rigetta nel resto il ricorso;

c) *compensa le spese di lite*".

2. L'appellante ha censurato la pronuncia di cessazione della materia del contendere sostenendo che non ricorrevano le condizioni per emettere tale pronuncia in quanto richiesta solo da controparte, per cui il primo giudice si sarebbe dovuto pronunciare nel merito, con condanna dell'Inps al pagamento delle spese di giudizio, non essendovi, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, incertezze interpretative che giustificavano la compensazione delle spese di giudizio.

3. Ha lamentato il rigetto della domanda di riconoscimento della decorrenza della pensione di vecchiaia dal giugno 2016 fondato dal primo giudice sull'applicazione del sistema delle c.d. "finestre mobili" implicante lo scivolamento della decorrenza al 1/12/2016 ed ha affermato di non condividere il ragionamento del primo giudice "in quanto, trattandosi di norma eccezionale, che riguarda le lavoratrici ed i lavoratori nati nel 1952 *anno particolarmente colpito dalla manovra "salva Italia"* (cfr. ricorso in primo grado pag.5), non si vede come e perché gli stessi non possano godere della *deroga legislativamente disposta rispetto alla c.d. "finestre mobili"*.

4. Pertanto l'appellante ha concluso in tali termini:



“-dichiarare il diritto della sig.ra Vittoria Maietta ad ottenere la pensione a decorrere dal mese di maggio 2016 ai sensi dell'art. 24 co. 15 bis D.L. 201/2011 convertito nella Legge 2014/2011;

- condannare l'Inps al pagamento dei ratei della pensione dal mese di giugno 2016 al mese di novembre 2016.

- In ogni caso condannare l'Inps al pagamento delle spese diritti ed onorari con attribuzione ai procuratori antistatari, atteso che l'Istituto ha riconosciuto la sussistenza del diritto azionato, ma in data successiva alla notifica del ricorso.”

5.L'Inps si è costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese .

6.All'udienza di discussione odierna, su richiesta dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

7.L'appello è infondato e va rigettato.

8. Correttamente il primo giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda proposta da Maietta Vittoria di riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell'art.24 comma 15 bis del DL 201/2011 conv. in legge n. 214/2011. Ciò in quanto nel corso del giudizio l'Inps , con memoria integrativa del 14/12/2017 , aveva dedotto di aver provveduto al riconoscimento della prestazione oggetto di giudizio con decorrenza 1/12/2016, per cui la ricorrente non aveva più alcun interesse ad ottenere in via giudiziaria la liquidazione della prestazione , in quanto vi era già stata in via amministrativa.

9.Rileva il Collegio che la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma di per sè non dà luogo ad una autonoma formula terminativa del processo civile, il quale, pur quando ne



siano cessate le ragioni, deve concludersi secondo le forme e gli istituti a tale scopo previsti dal codice di rito, e cioè per cancellazione della causa dal ruolo seguita da estinzione del processo, per estinzione conseguente a rinuncia o inattività delle parti, ovvero con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.

A tal proposito la Suprema Corte ha affermato: “Nel processo tributario, come nel processo civile, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul *merito della vertenza*” (Cass. sez. lav. ord. n. 19568 del 4/8/2017).

10. Dunque, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, è il giudice a dover verificare, a prescindere dall'accordo delle parti, se sia venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione di merito della controversia, e nel caso di specie tale interesse era effettivamente venuto meno, in quanto la prestazione era stata liquidata dall'Inps in via amministrativa, per cui la controversia permaneva solo sulla decorrenza della stessa.

11. A tal proposito la Corte condivide pienamente le argomentazioni sulla cui base il primo giudice ha ritenuto non applicabile nei confronti della Maietta - il cui diritto al riconoscimento della pensione di vecchiaia scaturiva dal comma 15 bis dell'art.24 DL n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011 - la deroga all'applicazione delle cd. finestre mobili.

Invero tale deroga risulta fissata dal comma 5 dell'art.24 DL n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011 che dispone:

“5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni (...).”



La norma stabilisce in maniera chiara che la deroga trova applicazione solo nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente articolo, e quindi i nuovi requisiti stabiliti dalla legge per il pensionamento, intendendo chiaramente escludere i soggetti nei cui confronti si applicano requisiti più favorevoli. Tra questi rientrano coloro, come la Maietta, che possono accedere alla pensione di vecchiaia ai sensi del comma 15 bis che dispone:

“In via eccezionale, (...)

b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se piu' favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un'eta' anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianita' contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'eta' anagrafica di almeno 60 anni”.

Tali argomentazioni fondate sull'interpretazione letterale delle norme non risultano peraltro efficacemente censurate da parte appellante, che si è limitata a sostenere di non condividere il ragionamento del primo giudice *“in quanto, trattandosi di norma eccezionale, che riguarda le lavoratrici ed i lavoratori nati nel 1952 anno particolarmente colpito dalla manovra “salva Italia” (cfr. ricorso in primo grado pag.5), non si vede come e perché gli stessi non possano godere della deroga legislativamente disposta rispetto alla c.d. “finestre mobili”*.

12.Va disattesa anche la doglianza sulla compensazione delle spese di giudizio.

L'art.92, c.2° c.p.c., nel testo sostituito dal DL n. 132/2014 convertito in legge n. 162/2014 applicabile ai giudizi instaurati dal 12/9/2014, dispone che *“Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti ,parzialmente o per intero”*.

La Corte Costituzionale, con sentenza n.77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui non prevede che il giudice possa



compensare le spese tra le parti , parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

Dunque, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, è stata attribuita al giudice la facoltà di compensare le spese di giudizio anche quando ricorrano gravi ed eccezionali ragioni analoghe ed ulteriori rispetto a quelle esplicitamente previste dalla norma.

Tale disposizione è stata univocamente considerata dalla Suprema Corte come una norma elastica che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico - sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cass. 26/09/2017, n. 22333; Cass. S.U. 22/02/2012,n. 2572).

Si è quindi ritenuto rientrare nelle gravi ed eccezionali ragioni di compensazione l'ipotesi di particolare complessità e novità delle questioni trattate (cfr. Cass. 23/5/2003 n. 8210), oppure la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso (cfr. Cass. ord. n. 21157/2019) o anche quando “la decisione sia stata assunta in base ad atti o argomentazioni esposti solo in sede contenziosa, a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte Costituzionale o della Corte di Giustizia dell'Unione Europea intervenute, dopo l'inizio *del giudizio, sulla materia*” (Cass. sez.2 29/11/2016 n. 24234).

13.Nel caso di specie sicuramente ricorrevano le gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione integrale delle spese di giudizio in considerazione della complessità e della natura interpretativa delle questioni trattate .

14.L'appello va quindi rigettato e la sentenza impugnata va integralmente confermata .



15. La complessità e natura interpretativa delle questioni trattate costituiscono gravi ragioni per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

16. Va precisato, infine, che non ricorrono, nonostante il rigetto dell'appello, le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, stante l'esenzione di cui usufruisce l'appellante (cfr. Cass. sez. Un. 20.2.2020 n. 4315).

PQM

La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la pronuncia impugnata; 2) compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Napoli il giorno 16 dicembre 2024

Il Consigliere est. rel.

Il Presidente

